Titolo

Corte federale d'appello – pronuncia – annullamento con rinvio – solo in caso di decisioni di mero rito

Descrizione

Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell'art. 106 C.G.S. ("Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest'ultima " *Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l'esame del merito, all'organo che ha emesso la decisione*", una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo, impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado che legittimano l'annullamento della decisione con rinvio, "siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni, e per le quali è pertanto mancata una qualsiasi parvenza di contraddittorio" (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 79/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DISPOSITIVO N. 0079 CFA del 9 gennaio 2025 (A.S.D. A.C. Montignoso e altri-PFI)